

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

N. 193 DEL 11/02/2022

O G G E T T O

RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO CON IL COMUNE DI ARZIGNANO RELATIVO AI LOCALI DI VIA MENEGHINI,1 AD ARZIGNANO GIA' SEDE DI GAP (GRUPPI DI APPARTAMENTI PROTETTI). APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE .

Proponente: UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 172/22

Il Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni riferisce:

“Con deliberazione n. 562 del 03.11.2005 la disciolta Azienda ULSS n. 5 “Ovest Vicentino”, ora confluita nell'Azienda ULSS n. 8 Berica, ha approvato la stipula di un contratto di comodato con il Comune di Arzignano(VI), per l'uso gratuito dell'immobile di proprietà comunale, sito in Via Meneghini n. 1 ad Arzignano, censito catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Arzignano, al foglio n. 1, mappale 53, da inserire all'interno di un progetto di residenzialità leggera a favore di utenti psichiatrici individuati dal Dipartimento di Salute Mentale.

Tale contratto è stato rinnovato negli anni, da ultimo con provvedimento n. 840 del 30.12.2016 della disciolta Azienda ULSS n. 5 “Ovest Vicentino”.

All'approssimarsi della data di scadenza della comodato (31.12.2021) il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Responsabile del Progetto, con nota prot. n. 104508 del 12.10.2021 conservata agli atti, ha evidenziato la necessità di chiedere il rinnovo del contratto di comodato di cui trattasi, al fine di dare continuità ai progetti di riabilitazione e reintegrazione sociale di giovani pazienti psichiatrici, attraverso i percorsi di Abitare Supportato, di cui alla DGRV n. 1673/2021.

Vista la mancanza di spazi idonei tra gli immobili di proprietà aziendale, l'Azienda ULSS n. 8 Berica, con nota n. di prot. 110704 del 27.10.2021, conservata agli atti, ha chiesto all'Amministrazione Comunale di Arzignano la disponibilità alla stipula di un nuovo contratto di comodato alle condizioni precedentemente in essere.

Il Comune di Arzignano ha accolto l'istanza e con provvedimento di Giunta Comunale n. 284 del 20.12.2021 ha deliberato di:

- concedere a titolo gratuito all'Azienda ULSS n. 8 Berica, l'uso dei locali ubicati in Via Meneghini 1 ad Arzignano, da destinare a GAP (Gruppi di Appartamenti Protetti);
- stabilire la durata dell'accordo dalla data di sottoscrizione dell'atto fino al 31.12.2026;
- dare atto che i locali di cui trattasi continueranno ad essere utilizzati nelle more della sottoscrizione del contratto.

Pertanto, ritenuto di aderire alla proposta del Comune di Arzignano e atteso che il contenuto dello schema di comodato è conforme alle intese intervenute, si propone al Direttore Generale di approvare lo schema di contratto di comodato allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di delegare l'Ing. Antonio Nardella, Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni, alla sottoscrizione del contratto.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa “Servizi Tecnici e Patrimoniali”.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di prendere atto che il Comune di Arzignano ha concesso all'Azienda ULSS n. 8 Berica - l'uso gratuito dei locali in premessa individuati, già destinati ad unità abitative GAP;
2. di prendere atto che il contratto di comodato avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2026 e che i locali di cui trattasi, continueranno ad essere utilizzati nelle more della sottoscrizione dell'atto di comodato;
3. di prendere altresì atto che la concessione è espressamente rinnovabile su richiesta delle parti;
4. di approvare, nel testo che allegato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, lo schema di contratto disciplinate l'utilizzo dei locali di cui al punto 1), meglio individuati nella planimetria allegata e parte integrante del comodato;
5. di delegare l'Ing. Antonio Nardella, Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni a sottoscrivere l'accordo di cui trattasi;
6. di assumere a carico dell'Azienda ULSS n. 8 Berica le spese relative al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dei locali, così come disciplinato dall'art. 8 dello schema di comodato di cui al precedente punto 4);
7. di dare atto che le spese di registrazione del contratto, quantificate in circa €. 200,00 ai sensi dell'art. 14 del contratto medesimo, trovano copertura nel bilancio preventivo 2022 al conto n. 5803000020 "Imposte e tasse";
8. di pubblicare il presente atto all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARZIGNANO E L'AZIENDA ULSS 8 BERICA PER LA CESSIONE IN COMODATO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA BASILIO MENEGHINI N.1, GIA' SEDE DEL PROGETTO DOMUS, GESTITO DAL CENTRO DIURNO PSICHIATRICO "ARCOBALENO".

N. _____ REP

L'anno duemila____, il giorno _____ del mese di _____,

Tra **il COMUNE DI ARZIGNANO**, codice fiscale e partita IVA n. 00244950242, legalmente rappresentato dal Dirigente Dott.ssa Denise Dani, domiciliato per la carica presso la sede municipale, a quanto qui di seguito autorizzato, ai sensi dell'art. 78 dello Statuto Comunale, dell'art. 107 – comma 3 –lett. c) del D.Lgs. 18. ad Arzignano 08.2000 n. 267, con decreto del Sindaco del Comune di Arzignano in data 28.01.2021 (di seguito denominato *comodante*),

e

l'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA, codice fiscale e partita IVA 02441500242, con sede in Vicenza in via Rodolfi 37, legalmente rappresentata dall'Ing. Antonio Nardella, Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni, domiciliato per la carica presso la sede dell'ULSS 8 Berica, Viale Rodolfi 37 a Vicenza, di seguito denominata comodatario;

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale di Arzignano è proprietaria di un alloggio ubicato in Arzignano in Via Basilio Meneghini n. 1, individuato catastalmente al Foglio 1, Mappale 53;
- che detto alloggio rientra fra quelli esclusi dall'applicazione delle Leggi Regionali in materia di E.R.P. come da Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 5948 del 13/10/1987;
- che la Legge Regionale n. 10 del 02/04/1996, ed in particolare l'art. 1 comma 3 lettera e), prevede l'esclusione dalle norme che regolano l'E.R.P. per alloggi destinati a comunità o comunque ad attività assistenziali;
- che l'Azienda ULSS 8 Berica, tramite il Centro Diurno Psichiatrico Arcobaleno, intende continuare l'attività del "Progetto Domus" al fine di offrire nuove opportunità terapeutiche e di inserimento ad alcuni pazienti e per questo ha chiesto al Comune di continuare ad avere nella propria disponibilità un alloggio idoneo;
- che l'alloggio di Via Meneghini n. 1 rientra nella programmazione dell'offerta territoriale dei gruppi appartamento protetti (GAP) gestiti dal Dipartimento di salute Mentale dell'Aulss 8 Berica, tramite il Centro Arcobaleno, così come risulta da delibera del Direttore generale dell'Aulss8 Berica n. 996 del 26.06.2019;
- che con deliberazione di G.C. n. ____ del _____, eseguibile, è stato approvato lo schema del presente contratto;

Richiamato il Regolamento comunale dei contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 28 dell'11.05.1992 e ss.mm.ii.;

Richiamati altresì gli artt. 55 e 56 dello Statuto comunale;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

1- Le premesse sono patti.

2- L'Amministrazione comunale come sopra rappresentata, concede in comodato d'uso gratuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1803 del c.c. all'Azienda ULSS n. 8 Berica, comodatario, che accetta, l'alloggio di proprietà del Comune di Arzignano ubicato in via Basilio Meneghini, 1, come evidenziato nella planimetria allegata al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale. L'immobile è censito al catasto fabbricati come segue: Comune di Arzignano - Fg. 1 mappale 53. La concessione decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ed è valida fino al 31.12.2026 e ed è espressamente rinnovabile, tranne nel caso in cui la progettualità ivi realizzata sia interrotta.

3- Il comodatario, alla scadenza del termine pattuito si impegna alla restituzione dell'immobile in oggetto al comodante, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale degrado d'uso.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al concessionario all'atto della riconsegna.

Qualora, alla scadenza della presente convenzione, il concessionario non provveda alla riconsegna dell'immobile libero e sgombero da persone e cose, lo stesso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

4- L'immobile viene concesso esclusivamente per le finalità indicate in premessa, come da relazione presentata dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Aulss n. 8 Berica.

Qualora una futura modificazione legislativa operasse una diversa distribuzione delle funzioni in materia di assistenza ovvero l'immobile comunale dovesse essere utilizzato dal comodatario per scopi diversi da quelli per i quali viene concesso, la parte comodante può recedere dal presente contratto con un preavviso di anni 1 (uno).

5- Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di aver visitato l'immobile, del quale riconosce l'idoneità all'uso determinato dalle parti. Il comodatario si impegna a riconsegnare l'immobile nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

6- Per tutta la durata del contratto di comodato l'Azienda ULSS N. 8 Berica è considerata, a termine di legge, consegnataria, responsabile e custode della proprietà comunale, che dovrà essere conservata, con la diligenza del buon padre di famiglia, in buono stato di efficienza salvo il normale degrado conseguente all'uso, in conformità al presente atto, al fine di garantirne la salvaguardia e la integrità nel tempo.

L'Azienda ULSS N. 8 Berica dovrà garantire un utilizzo dei locali compatibile con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008, restando a proprio carico ogni responsabilità relativa. Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione al Comune di ogni eventuale disfunzione rilevata sullo stabile e sugli impianti.

L'Azienda ULSS N. 8 Berica rimane in ogni caso e a tutti gli effetti l'unica controparte titolare e responsabile del presente contratto, anche gestisca la casa famiglia avvalendosi di terzi da essa individuati.

7- L'Azienda ULSS N. 8 Berica garantisce inoltre il Comune di Arzignano contro i danni che allo stesso possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri per eventuali danni derivanti dall'uso dell'immobile in oggetto.

Il comodatario è direttamente responsabile verso il comodante dei danni causati al bene oggetto del comodato.

Le parti convengono che l'immobile in argomento, in quanto utilizzato per attività istituzionali dell'Aulss n.8 Berica, trova copertura assicurativa relativamente ai rischi incendio e R.C. verso terzi, per tutta la durata del contratto, nelle polizze

opportunamente stipulate dall'Azienda stessa. La copertura assicurativa di cui sopra deve contemplare anche la garanzia *"Ricorso Terzi"* e la *specifico dicitura che al Comune di Arzignano è riconosciuta la qualifica di "Terzo"*.

Ai fini di quanto sopra si precisa che il valore dell'immobile è stimato in € 220.000,00.

Il concessionario si obbliga a mantenere le coperture assicurative di cui sopra sino alla scadenza del presente contratto. Le franchigie e/scoperti previsti non sono in nessun caso opponibili all'Ente.

8-Le spese sostenute per il godimento dell'immobile e tutte le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del comodatario. Trova in ogni caso applicazione quanto previsto dall'art. 1808 del c.c..

9-Spetta al comodatario sostenere tutti gli oneri fiscali e tributari connessi e/o conseguenti all'utilizzo dell'immobile, con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano sulla proprietà nonché le spese di ordinaria manutenzione, comprese le utenze, nonché gli interventi necessari per rendere utilizzabile l'immobile in relazione alle attività che lo stesso vi svolge e ogni adempimento necessario per evitare qualsiasi danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile.

10- L'Azienda ULSS N.8 Berica si impegna a non cedere, sia pur temporaneamente, l'uso dell'immobile oggetto del presente atto a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, eccezione fatta per gli utilizzi preventivamente comunicati e autorizzati. In caso di inadempimento, il Comune potrà richiedere l'immediata restituzione del bene concesso in comodato, determinandosi ipso jure la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 1456 del codice civile.

11- Alla scadenza del contratto, le riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso. Di contro tutte le eventuali attrezzature (sedie, tavoli, mobili etc.) e/o impianti installati resteranno di proprietà del comodatario, che ne potrà disporre nel modo ritenuto più opportuno senza alcun obbligo di conferirli al Comune di Arzignano.

12- L'Azienda ULSS N.8 Berica tramite il Centro Diurno Psichiatrico si impegna ad assicurare il dovuto continuo controllo sulla conduzione dell'alloggio onde evitare problemi a cose e persone. Si impegna in particolare a garantire il controllo dei rapporti con il vicinato, al fine di favorire il massimo inserimento degli utenti e ad evitare la possibile insorgenza di liti o controversie con gli altri condomini e/o vicini.

13- Oltre l'ipotesi di inosservanza del precedente punto 12, nei casi in cui l'Aulss n.8 Berica sospendesse l'attuazione del progetto come presentato o qualora nell'alloggio concesso venissero tenute attività illecite o se vi fossero danneggiamenti e/o la conduzione non avvenisse con la dovuta cura, l'Amministrazione Comunale si riserva di revocare la presente concessione con un preavviso di tre (tre) mesi, in qualsivoglia momento del periodo di validità della stessa, indipendentemente dalla sua scadenza. In tal caso l'Aulss n.8 Berica si impegna, nello stesso periodo di preavviso, a rilasciare l'alloggio avuto in comodato, restando a suo completo carico eventuali danni.

L'Amministrazione si riserva infine il diritto di sospendere e/o revocare in qualsiasi momento, mediante l'invio di PEC o altro sistema eventualmente consentito, la presente concessione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni risolutive:

- caducazione dei presupposti in base ai quali la Concessione è stata rilasciata;
- accertamento di una grave inadempienza degli oneri contrattuali (ad esempio: inosservanza norme di sicurezza);
- La concessione potrà altresì essere revocata con il medesimo preavviso di cui sopra, per qualsiasi necessità di interesse pubblico individuato dall'Amministrazione Comunale.

14- Le spese relative al presente atto, comprese le spese di registrazione, sono assunte dall' Azienda ULSS N.8 Berica.

15- Nel caso una successiva normativa applicabile comportasse la variazione di alcune clausole o nel corso della convenzione si rendesse necessario, per disposizioni normative o per pubblico interesse, modificare la presente convenzione si precisa che qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti a pena di nullità.

16- Tutte le controversie che potessero insorgere fra le parti, nell'interpretazione od esecuzione del presente atto, non componibili in via bonaria, saranno devolute al Giudice competente.

17- Per quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le norme di legge vigenti.

18- Il Comodatario dichiara di conoscere e specificatamente approvare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le clausole di cui agli artt. 2, 4, 7, 10,13.

Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Arzignano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarla che:

- i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l'attivazione dei procedimenti amministrativi, l'erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.
- il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o l'erogazione del servizio;
- i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto dell'ente svolgono un servizio;
- L'elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l'ufficio della Segreteria o sul sito internet nell'area Privacy.
- La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento trattamento dei dati specificati nell'informativa completa.

Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Arzignano con sede in Piazza Libertà 12, tel. 0444/476511 fax: 0444/476513 P.E.C: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net nella persona del suo Rappresentante legale pro tempore il Sindaco.

GDPR

L'ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell'ing. Davide Bariselli tel 030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.it Pec davide.bariselli@eos-pec.it. a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati.

L'informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all'indirizzo: www.comune.arzignano.vi.it

A norma degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005, le Parti sottoscrivono con firma digitale.

Per IL COMUNE DI ARZIGNANO IL DIRIGENTE Denise Dani

per AZIENDA ULSS N. 8 BERICA IL DIRIGENTE Antonio Nardella

di u.i.v. in Comune di ARZIGNANO

via **MENECHINI**

civ_6



ierazione di N.C. ☐
 uncia di variazione ☒

identificativi catastali

63-10000-1 sub 13

Compilata dal **GEOM. ROMANO ALESSANDRO**
(Titolo, cognome e nome)
iscritto all'albo de **GEOMETRI**
della provincia di **VICENZA**
data **1/04/1997** Firma 

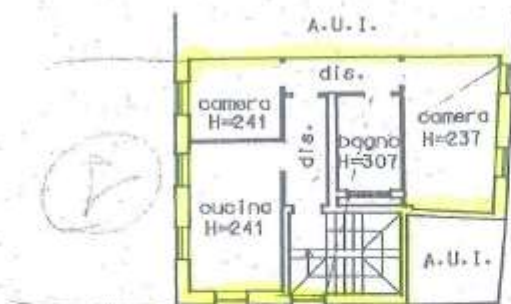
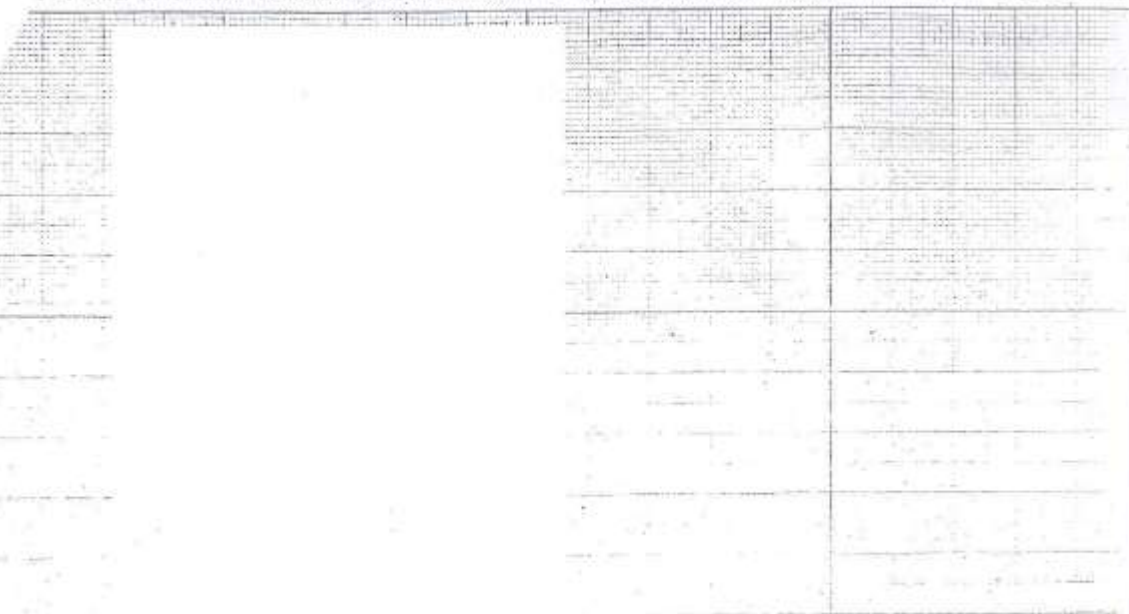
RISERVATO ALL'UFFICIO



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS.TT.EE.
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

LIRE
500

di u.i.u. in Comune di ARZIGNANO via MENECHINI civ. 6



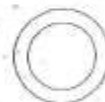
mq 50,10 oltre
area solo area

H media 2,70

mq. 64

PIANO SECONDO

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200

chiarazione di N.C. ☐
rinuncia di variazione ☒

Completata dal **GEOM. ROVATO ALESSANDRO**
(Titolo, cognome e nome)

RISERVATO ALL'UFFICIO

Identificativi catastali

1
53 sub. 10

Iscritto all'albo de **GEOMETRI**

della provincia di **VICENZA**

data **1/04/1997**

